BILANCIO SUPPLETIVO N. 1
DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER L'ESERCIZIO 1970

(70/452/CECA, CEE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 203,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 177,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 20,

visto il regolamento finanziario del 30 luglio 1968 relativo all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio delle Comunità europee e alla responsabilità degli ordinatori e dei contabili, in particolare gli articoli 1 e 21 (1),

visto il regolamento finanziario del 15 dicembre 1969, recante proroga del regolamento finanziario del 30 luglio 1968 relativo all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio delle Comunità europee e alla responsabilità degli ordinatori e dei contabili (2),

visto il bilancio delle Comunità europee per l'esercizio 1970 (3),

visto il progetto di bilancio suppletivo n. 1 delle Comunità europee per l'esercizio 1970, stabilito dal Consiglio il 20 luglio 1970 e trasmesso al Parlamento europeo il 20 agosto 1970,

vista la risoluzione adottata dal Parlamento europeo il 16 settembre 1970, relativa al progetto di bilancio supplettivo n. 1 delle Comunità europee per l'esercizio 1970 (4),

considerando che il Parlamento europeo non si oppone al progetto di bilancio supplettivo n. 1 stabilito dal Consiglio,

COSTATA :

Articolo unico

Il bilancio suppletivo n. 1 delle Comunità europee per l'esercizio 1970 è definitivamente adottato quale figura nell'allegato che è parte integrante della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 29 settembre 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. von BRAUN

(1) GU n. L 199 del 10. 8. 1968.
(2) GU n. L 326 del 29. 12. 1969.
(3) GU n. L 60 del 16. 3. 1970.

(4) GU n. C 118 del 24. 9. 1970.

BILANCIO SUPPLETIVO N. 1

DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER L'ESERCIZIO 1970

La tabella dell'organico della Commissione per l'esercizio 1970 è così modificata :

C. ORGANICO

Il numero di agenti che possono essere retribuiti nel corso dell'esercizio 1970 a carico degli stanziamenti di personale è limitato alle seguenti cifre :

	Permanenti		temporanei	in soprannumero
	Totale previsto nel bilancio 1970	Totale modificato		
Commissione	5.219	5.258	15	27

La ripartizione di questi agenti per categoria e grado dovrà essere mantenuta nei limiti della seguente tabella dell'organico :

TABELLA DELL'ORGANICO

Sezione III — Commissione

Categoria e grado	Impieghi		Di cui impieghi permanenti :		Posti in soprannumero
	permanenti	temporanei	dell'Agenzia di approvvigionamento	dell'Ufficio delle pubblicazioni	
A 1	23	—	— (h)	—	—
A 2	98 (a) (b)	9	—	1	—
A 3	258 (c) (d)	5	1	1	—
A 4	332 (e)	1	1	1	—
A 5	400 (f)	—	1	1	4
A 6	186	—	1	3	—
A 7	188	—	—	—	6
A 8	—	—	—	—	—
Totale	*1.485*	*15*	*4*	*7*	*10*
B 1	278	—	—	6	2
B 2	276 (g)	—	1	15	4
B 3	317	—	—	23	7
B 4	91	—	—	2	3
B 5	42 (i)	—	—	—	1
Totale	*1.004*	—	*1*	*46*	*17*
C 1	299	—	1	12	—
C 2	478	—	1	8	—
C 3	980	—	3	18	—
C 4	178	—	—	4	—
C 5	28	—	—	—	—
Totale	*1.963*	—	*5*	*42*	—
D 1	131	—	—	3	—
D 2	111	—	—	1	—
D 3	37	—	—	—	—
D 4	—	—	—	—	—
Totale	*279*	—	—	*4*	—
LA 3	4	—	—	—	—
LA 4	24	—	—	—	—
LA 4	55	—	—	—	—
LA 5	89	—	—	—	—
LA 5	86	—	—	—	—
LA 6	146	—	—	—	—
LA 7	122	—	—	—	—
LA 8	1	—	—	—	—
Totale	*527*	—	—	—	—
Totale generale	**5.258**	**15**	**10**	**99 (j)**	**27**

(a) Di cui 9 A 1 a titolo personale.

(b) Di cui 1 A 1 a titolo personale in applicazione dell'articolo 8 del regolamento n. 259/68 del Consiglio.

(c) Di cui 3 A 2 a titolo personale.

(d) Di cui 7 A 2 a titolo personale in applicazione dell'articolo 8 del regolamento n. 259/68 del Consiglio.

(e) Di cui 8 A 3 a titolo personale ; tale classificazione si applica ai funzionari che in virtù della giurisprudenza della Corte di giustizia nelle cause 20 e 21-63, 79-63 e 82-63 hanno diritto ad essere classificati in A 3.

(f) Di cui 29 A 3 a titolo personale in applicazione dell'articolo 8 del regolamento n. 259/68 del Consiglio.

(g) Di cui 1 B 1 a titolo personale in applicazione dell'articolo 8 del regolamento n. 259/68 del Consiglio.

(h) Le funzioni del Direttore generale dell'agenzia sono svolte da un funzionario di grado A 1 al quale è stata anche affidata la responsabilità del controllo di sicurezza.

(i) Di cui 1 B 3 a titolo personale in applicazione dell'articolo 8 del regolamento n. 259/68 del Consiglio.

(j) Cfr. decisione del 16. 1. 1969, relativa all'installazione dell'Ufficio delle Pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, articolo 5, paragrafo 5 (GU n. L 13 del 18. 1. 1969, pag. 21).